

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 1914 del 28/3/2025 di variante al riconoscimento di derivazione d'acqua dal Rivo del Borgo o Bealera dei Molini in Comune di Villastellone ad uso energetico, assentita alla Soc. Borgo Cornalese ss

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1914 del 28/3/2025

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire alla Soc. Borgo Cornalese ss – c.f. n. 00571320019 - con sede legale in 10029 Villastellone (To) Borgo Cornalese n. 1 la variante al riconoscimento - assentito con determinazione dirigenziale di questo Ente n. 902-46231 del 18.11.2013 - di derivazione d'acqua dal Rivo del Borgo in Comune di Villastellone in misura di l/s massimi e medi 1000 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 1,85 la potenza nominale media di kW 18 con restituzione nello stesso Rivo nello stesso Comune - consistente nella installazione di una ruota idraulica al posto della prevista coclea e nella richiesta di considerare il corpo idrico da cui avviene il prelievo come corpo idrico artificiale in luogo di corpo idrico naturale, con conseguente esonero dall'obbligo di installazione del misuratore delle portate derivate; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare suppletivo contenente modifiche e integrazioni al disciplinare principale di concessione, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

che la durata del riconoscimento resta invariata al 1/2/2032;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/3/2025

"(... omissis ...)

L'art. 7 del disciplinare principale è sostituito dal seguente: **“Art. 7 - MISURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA** - L'Amministrazione concedente, qualora lo ritenga necessario nei casi previsti dall'Art. 4 c. 2 del r.r. 7/R/2007, potrà motivatamente imporre l'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate prelevate e di raccolta e trasmissione dei relativi dati.”

Art. 3

L'art. 10 del disciplinare principale è sostituito da seguente:

“Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO - Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa la portata istantanea minima di l/s 35, che corrisponde al DE. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"